

ACQUA CANISTRO: NO TAR UTILIZZO; NUOVA 'GUERRA', PRONTO APPELLO SANTA CROCE

19 Agosto 2019



L'AQUILA - Gli anni passano, i contenziosi non si placano, e la preziosa acqua minerale della sorgente Sant'Antonio Sponga di Canistro (L'Aquila), come avviene oramai da oltre tre anni, rischia di continuare a scorrere inutilizzata nel fiume Liri.

Nuovo episodio della "guerra abruzzese dell'acqua", è il rigetto da parte del Tar del ricorso dell'ex concessionario Santa Croce, contro la decisione della Regione Abruzzo di negargli la possibilità di poter tornare ad imbottigliare in via temporanea l'acqua della sorgente, in attesa dell'affidamento ad un nuovo player che vincerà il nuovo bando, nel quale sono in corsa la stessa Santa Croce e Acque minerali San Benedetto Spa, che già opera nelle sorgenti di Popoli (Pescara).

Il sodalizio dell'imprenditore molisano Camillo Colella però non demorde, e da quanto si apprende, si appresta ad impugnare la decisione del Tar al Consiglio di Stato. Pronto a ribadire, come già sostenuto nel ricorso, che l'amministrazione regionale, sopra ogni altra considerazione, ha l'obbligo "di sfruttare e mantenere in efficienza in quanto bene pubblico", la sorgente, ponendo file ad uno spreco che ha determinato mancati e ingentissimi incassi per l'erario. Elemento sul quale è sospeso il giudizio della Corte dei Conti.

Una situazione che si è generata, da quando è stata revocata nel 2016 la concessione alla Santa Croce, e in quanto si è risolta con un buco nell'acqua la successiva l'assegnazione provvisoria alla Norda.

Si è intanto in attesa dell'esito del bando di concessione indetto a febbraio, in cui gareggiano la stessa Santa Croce, e Acque minerali San Benedetto. Sulla quale, manco a dirlo, si registrano ritardi nell'iter per l'assegnazione. La seduta pubblica per l'apertura delle buste "A", è avvenuta 3 luglio nella sede regionale di via Catullo a Pescara, e la Santa Croce ha subito contestato la congruità della documentazione della sua concorrente, in riferimento alla conformità urbanistica, relativa al sito su cui realizzare lo stabilimento di imbottigliamento. Di nuovi appuntamenti, neppure l'ombra.

Nel frattempo nessuno ha più utilizzato l'acqua, 75 dipendenti della Santa Croce sono rimasti senza lavoro, e la Regione ha perso entrate economiche legate ai canoni. Per rendere l'idea della portata degli effetti dannosi della mancata coltivazione dell'acqua minerale, Santa Croce ricorda che il mancato utilizzo della sorgente ha azzerato la produzione di 130 milioni di bottiglie all'anno di preziosa acqua minerale.

La richiesta di poter tornare ad imbottigliare in via temporanea l'acqua della Sant'Antonio Sponga, era stata fatta dal sodalizio di Colella nel luglio 2018, tenuto conto che nello stabilimento era tornata a imbottigliare l'acqua della più piccola sorgente Fiuggino, anche qui a seguito di uno scontro frontale con Regione e Comune. Argomentando che un parere positivo avrebbe consentito di poter riassumere ulteriore personale, e garantire introiti alla Regione.

Il Tar però ha ritenuto legittimo il diniego del servizio Politica energetica e Risorse estrattive della Regione con un atto del 26 giugno, firmato dal dirigente Franco Gerardini, che ha a lungo colloquiato con i legali del sodalizio del patron Colella, alla richiesta della Santa Croce: nella sentenza del collegio presieduto dal giudice Umberto Realfonzo, e composto da Paola Anna Gemma Di Cesare e da Maria Colagrande, "il provvedimento gravato, ampiamente discrezionale, in quanto espressione di autotutela, non appare censurabile sul piano della valutazione dell'interesse pubblico a non disporre - in favore della

ricorrente, il cui titolo concessorio è da tempo scaduto – l'affidamento temporaneo dello sfruttamento del giacimento minerario in quanto l'assegnazione della concessione di cui è in corso, pertanto, i tempi per la scelta del concessionario sono comunque determinabili”.

Ovvero: il nuovo bando di gara è in corso, e ha tempi “determinabili”, dunque è legittimo da parte della Regione attenderne l'esito, e il nuovo affidamento, senza procedere alla concessione di un utilizzo provvisorio, per di più ad una società che da anni non ha più titolarità della sorgente.

A comunicare, con enfasi, in una nota la decisione del Tar, sono stati il sindaco di Canistro, Angelo Di Paolo, e l'assessore Ugo Buffone, che con la Santa Croce sono ai ferri corti, e che hanno dato incarico agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, di esaminare l'esito del ricorso proposto dalla Santa Croce. Uno strano comportamento visto che il Comune non è tirato in ballo nella causa dinanzi al Tar, e nonostante questo continua a dare incarichi a due avvocati che sembrano avere l'esclusiva in tal senso, e che spesso nella lunga controversia più che da legali parlano come consiglieri comunali aggiunti di maggioranza.

Un quadro che testimonia la difficoltà dell'amministrazione guidata dal sindaco, Angelo Di Paolo, sempre più in difficoltà per il mancato utilizzo delle sorgenti e per i lavoratori licenziati che sono decisi a presentare il conto alla maggioranza del comune marsicano.

“La commissione regionale deputata alla valutazione delle offerte – ha affermato il sindaco Di Paolo – sta procedendo con estrema cautela e rigore metodologico, e anche se cresce la trepidazione per i tempi di attesa, soprattutto tra i lavoratori licenziati dal vecchio concessionario, siamo certi che l'aggiudicazione avverrà in tempi ragionevoli”.

Decisivo per il rigetto del servizio Politica energetica e Risorse estrattive della Regione era stato il parere contrario dell'Avvocatura che, si scopre leggendo l'atto del 26 giugno, è arrivato già da tempo, il 25 febbraio.

Primo argomento è che la Santa Croce non è più concessionaria dal dicembre 2015, e dunque questo impedisce l'affidamento anche in via temporanea e straordinaria. “L'autorizzazione temporanea – spiega l'Avvocatura – proprio per il carattere straordinario che la contraddistingue, non pare trovare regolamentazione in una disciplina specifica che ne individui presupposti e criteri legittimanti (...). L'affidamento del bene collettivo, in attesa della compiuta definizione delle procedure concorsuali di aggiudicazione al concessionario subentrante, non può non essere assicurato nemmeno attraverso l'istituto della proroga tecnica, inapplicabile alla fattispecie in esame essendo il provvedimento concessorio da tempo scaduto”.

Inoltre una concessione temporanea farebbe venire meno “il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”, in quanto la Santa Croce è proprietaria dell'area e dello stabilimento, e ciò comporta “un possibile ‘favor’ per la stessa Società”, perché di fatto si escluderebbe a monte “l'eventuale partecipazione di altri potenziali concorrenti che siano parimenti interessati allo sfruttamento temporaneo del giacimento”.

Infine l'Avvocatura aveva ritenuto opportuno “una riflessione conclusiva circa il richiamo effettuato al rilevante contenzioso in essere tra la Regione Abruzzo e la stessa Società, che interessa anche Funzionari regionali per le medesime questioni”, e che tuttora “rende problematico il proseguimento delle procedure in corso da parte degli uffici competenti proprio per le oggettive difficoltà di assicurare, nel delineato contesto, efficacia e continuità al relativo operato”.

La Regione, si legge nell'atto, ha invitato la Santa Croce a presentare memorie e osservazioni in risposta a questo parere, eventualmente corredate da documentazione a supporto delle proprie istanze. La risposta è stata messa agli atti il 1 aprile 2019, e si scrive, “le osservazioni che di fatto non hanno evidenziato elementi innovativi rispetto a quelli già noti ed acquisiti agli atti del procedimento”.

Nel ricorso al Tar della Santa Croce, ora rigettato, affidato all'avvocato del foro di Pescara, Claudio Di Tonno, prima di tutto si riepiloga la vicenda ricordando che dal 2015 nessuno gestisce il bene minerario e “si è in presenza di uno scenario fattuale che vede il non imbottigliamento dell'acqua minerale S. Antonio-Sponga, la scadenza delle misure assistenziali in favore del personale precedentemente assunto (circa 50 lavoratori) dalla stessa ricorrente, la dispersione dell'acqua minerale S. Antonio Sponga nel Fiume Liri, l'estromissione della società dalla gestione del compendio minerario, l'interruzione del pagamento dei canoni concessori in favore della stessa Regione Abruzzo e, in minima parte, in favore del Comune di Canistro, un chiaro ‘favor’ in termini concorrenziali per gli altri operatori del settore che, pure presenti all'interno della regione Abruzzo, non sono mai stati costretti ad interrompere le loro attività industriali”.

Si ricorda poi che la gara del 2016 ha visto dapprima, in data 22 marzo 2017, l'aggiudicazione provvisoria di Norda S.p.a. e, poi, la revoca con provvedimento del 7 novembre 2018, disposta con forte ritardo rispetto all'istanza di decadenza formulata dall'odierna ricorrente il 13 luglio 2017. E che la gara indetta il 13 febbraio 2019, quella in corso, ha visto la partecipazione della ricorrente e di un altro operatore, allo stato, privo di un benché minimo manufatto per gestire la risorsa mineraria.

Si passa poi a contestare sul filo del diritto, una per una, le argomentazioni a base del diniego. Evidenziando innanzitutto che l'autorizzazione richiesta ad imbottigliare, è una fattispecie che "non attiene al rilascio di un titolo concessorio". Ed è dunque fuori luogo il richiamo "all'obbligo di gara".

Quando si afferma che dando l'ok alla richiesta della Santa Croce, che a Canistro ha uno stabilimento, si escluderebbe a monte "l'eventuale partecipazione di altri potenziali concorrenti che siano parimenti interessati allo sfruttamento temporaneo del giacimento". ci si dimentica codice alla mano, che "nemmeno l'esigenze della concorrenzialità, ovvero la necessità nella ricerca del (miglior) concessionario, potrebbero frustrare lo sfruttamento dei beni pubblici: l'azione amministrativa dovrebbe essere sempre preordinata alla salvaguardia della risorsa mineraria".

Grava infatti sulla sorgente Sant'Antonio-Sponga l'onere, per l'amministrazione regionale, di sfruttarla e mantenerla in efficienza in quanto bene pubblico.

La Regione Abruzzo sembra infatti "ignorare il particolare regime minerario che all'esercizio dell'attività mineraria è intimamente connesso l'interesse pubblico alla razionale gestione delle risorse indisponibili, non potendosi prescindere dal loro sfruttamento industriale quando sono riconosciute esistenti e coltivabili".

A confermarlo è anche Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha già avuto modo di statuire "la legittimità di un affidamento disposto nelle more delle procedure ad evidenza pubblica e, segnatamente, in presenza di "eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti", ovvero per circostanze non imputabili alle stazioni appaltanti.

"Dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava, invece, una radicale disattenzione dell'amministrazione regionale verso i primari interessi della collettività che, viceversa, verrebbero immediatamente salvaguardati solo con la riattivazione della captazione dell'acqua minerale di cui si discute".

Per rendere l'idea della portata degli effetti dannosi della mancata coltivazione dell'acqua minerale, si ricorda così che la mancato utilizzo della sorgente ha azzerato la produzione di 130 milioni di bottiglie all'anno.

Per quanto riguarda poi l'argomentazione del contenzioso in atto, la Santa Croce ribatte che "ammesso e non concesso che un'amministrazione possa determinarsi - e connotare il contenuto dei propri provvedimenti - sulla base delle scelte difensive e giudiziarie di un privato, il contegno accusato dall'amministrazione regionale non trova conforto nei fatti per costituire, quindi, una accusa non vera".

Ad oggi, infatti la ricorrente "non ha ancora azionato, - per solo spirito collaborativo (che il provvedimento impugnato ritiene che la ricorrente non abbia), diverse migliaia di Euro quale rimborso delle spese di lite".

Infine si ricorda, a proposito di tutela della principio della concorrenza invocato nel diniego, che, "nei confronti della ricorrente, le gare indette dalla Regione Abruzzo hanno persino costituito un limite all'esplicazione di tale principio".

Prova ne è che mentre la ricorrente è stata letteralmente estromessa dalla coltivazione del giacimento Sant'Antonio-Sponga - e neppure "meritevole" di un provvedimento in autotutela - nelle altre gare gli operatori già concessionari hanno beneficiato, e beneficiano, di un regime di prorogatio, per la gara dell'acqua minerale Valle Reale di Popoli, con termine di presentazione delle domande 11 luglio 2017, ad oggi, non c'è il provvedimento di concessione, e sono passati circa 720 giorni, ma l'attuale concessionario continua ad imbottigliare".

Si osserva infine, tornando alla Sant'Antonio Sponga, che per quanto riguarda la gara bandita il 13 febbraio, "i tempi di conclusione non siano minimamente preventivabili". Ricordando che vi ha preso parte un altro operatore, la San Benedetto, che non dispone di alcun manufatto per avviare subito l'imbottigliamento.